Quotidiano
Enti Locali & Pa

14 Nov 2019

Terzo settore, con il nuovo registro agevolazioni fiscali sotto esame

di Gabriele Sepio

In attesa della versione finale del decreto del Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts), c'è da chiedersi quali sono i tempi per l'adeguamento e le misure fiscali applicabili agli enti.
Su questo, qualche indicazione arriva dalla risoluzione dell'agenzia delle Entrate n. 89/2019, pronunciatasi sulle conseguenze del mancato adeguamento di Onlus, organizzazioni di volontariato (Odv) e associazioni di promozione sociale (Aps) entro il 30 giugno 2020.

Termine ordinatorio

Uno dei temi principali all'attenzione di operatori e professionisti riguarda le conseguenze di questa scadenza anche alla luce dell'imminente messa in funzione del Runts che, stando alla bozza di decreto attuativo, dovrebbe partire in primavera.
In primo luogo, come già precisato dal ministero del Lavoro (circolare n. 13 del 2019), vale la pena ricordare che il termine del 30 giugno non ha natura perentoria, ma rileva ai soli fini del quorum per le modifiche. Entro questa data Onlus, Odv e Aps potranno adeguare gli statuti con le maggioranze semplificate dell'assemblea ordinaria (laddove si tratti di modifiche di mero adeguamento), mentre successivamente bisognerà rispettare i quorum previsti in sede straordinaria.

Odv e Aps

Ciò premesso, Odv e Aps da un lato e Onlus dall'altro seguono discipline in parte differenti. Mentre le seconde sono strettamente legate al perdurare della relativa qualifica nella fase transitoria (si veda l'articolo al lato), le normative di settore di organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale (legge 266/1991 e 383/2000) sono già state quasi integralmente abrogate dal Cts, il quale ha mantenuto in vigore solo le norme relative all'iscrizione nei rispettivi registri e alcune disposizioni ai fini delle imposte dirette.
Per questi enti, quindi, due sono gli eventi da considerare per comprendere gli effetti del passaggio alla riforma: efficacia del Runts e rilascio dell'autorizzazione europea sui regimi fiscali introdotti dal Cts.
L'operatività del Runts rappresenta lo spartiacque per fruire di tutte le disposizioni della riforma, con la sola eccezione di quelle che riguardano le imposte dirette. Attualmente questi enti applicano già alcune norme del Codice, come quelle sui requisiti statutari e sulle nuove agevolazioni in materia di imposte indirette (articoli 81, 82 e 83 Cts).
Con il Runts il quadro delle norme civilistiche diventa completo. I vecchi registri saranno sostituiti dalle relative sezioni del Runts, ove andranno a confluire in maniera automatica i dati delle Odv e Aps esistenti; mentre quelle di nuova costituzione dovranno iscriversi secondo le nuove disposizioni, potendo usufruire della rinnovata procedura per l'acquisto della personalità giuridica (articolo 22 Cts).
Tale circostanza dovrebbe riflettersi anche sul termine per l'adeguamento dello statuto. In linea generale, Odv e Aps potranno effettuare le modifiche anche dopo il 30 giugno 2020. Tuttavia, dato che il Registro potrebbe entrare in funzione prima, Odv e Aps risulteranno iscritte

automaticamente. Si aprirà quindi una fase di controllo da parte degli uffici del Registro, i quali saranno chiamati a verificare se sussistono i requisiti per l'accesso alla riforma, potendo sollecitare gli enti ad adottare gli opportuni provvedimenti (incluso l'adeguamento statutario).

Il mancato adeguamento

Le Odv e le Aps che non si adegueranno dopo questi controlli, a meno che non decidano di collocarsi in una sezione diversa del Runts, continueranno la propria attività come enti non commerciali (devolvendo il patrimonio accumulato in costanza del regime agevolato) e, a partire dall'operatività del Runts, non potranno più fruire delle agevolazioni in materia di imposte indirette introdotte dalla riforma.

Sotto il profilo delle imposte dirette, invece, bisognerà attendere il placet europeo. Come confermato dall'amministrazione finanziaria nella citata risoluzione, i nuovi regimi fiscali introdotti dalla riforma saranno efficaci a decorrere dal periodo di imposta successivo a tale autorizzazione (articolo 104, comma 2, Cts). Fino a quel momento, Odv e Aps continueranno a determinare il reddito imponibile ai fini delle imposte dirette e dell'Iva secondo le attuali disposizioni.

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved